



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento del Signor ~~XXXXXXXXXX~~

- FISCHETTI GIULIO Presidente e Relatore
- CRISTOFARO NICOLA Giudice
- VIOLA ENRICO Giudice
-
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1571/12 depositato il 15/10/2012
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° RETT/20101T015414000 REGISTRO 2010 IPOT/CAT.LE contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

~~CONVERTINO VARETTERI~~
~~VIA GENOVA 37/21 TARANTO~~

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1571/12

UDIENZA DEL

16/03/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1637

PRONUNCIATA IL:

15-3-15

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15-5-15

Il Segretario

DR. SSA A.M. RIZZAI O

RGR 1571/12

FATTO E DIRITTO

con ricorso depositato presso questa CTP il 15/10/2012. [redacted] nata a Fasano e residente in Taranto, rappresentata e difesa dal dottor Montanaro Vito, commercialista, impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione notificato dall'agenzia delle entrate in data 07 05 2012. La rettifica veniva effettuata ai sensi dell'art. 51 del d.p.r. 131/86 con riferimento al valore dell'avviamento. Esponeva i seguenti elementi di diritto:

- 1) utilizzo della licenza per esercizio commerciale differente;
- 2) sottoscrizione dell'atto impugnato non valida
- 3) carenza di motivazione
- 4) erroneità nel merito del procedimento di calcolo matematico
- 5) carenza probatoria
- 6) carenza di motivazione in riferimento all'irrogazione delle sanzioni

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di onorari e spese a favore del difensore anticipatario.

Con controdeduzioni presentate in data 26/11/2012 l'Agenzia delle entrate contestava in particolare l'eccezione di carenza di motivazione dell'accertamento, che si fondava peraltro su elementi dichiarati dalla parte, quali i ricavi e il reddito d'impresa degli ultimi tre anni. Sottolineava che a nulla rilevava che l'acquirente, una volta acquistata l'azienda, avesse deciso di trasferire l'esercizio della stessa in altra via della città e quindi non avrebbe proseguito l'esercizio dell'attività nella stessa via ove era esercitata dal cedente; questa scelta era successiva all'acquisto ed esulava da fattori economici legati alla produttività dell'azienda.

Considerava poi fuori dalla realtà giuridica l'eccezione di nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione dell'atto di accertamento stesso; la parte sollevava l'eccezione senza citare alcuna disposizione di legge a fondamento della propria tesi; l'ufficio evidenziava che il funzionario che aveva sottoscritto l'atto di accertamento aveva apposto la propria firma in



calce all'atto sul timbro ufficiale dell'ufficio il quale, a sua volta, specifica sia il nominativo del funzionario sia che esso è fornito di delega da parte del direttore dell'ufficio. Quindi la sottoscrizione dell'avviso andava ritenuta legittima.

Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

Il ricorso veniva fissato per la trattazione all'udienza pubblica del 16 03 2015 alla quale partecipavano i rappresentanti delle parti, che si riportavano alle proprie conclusioni scritte.

Rileva la Commissione che l'eccezione per così dire preliminare appare fondata in quanto la lamentata violazione dell'articolo 42, comma primo e terzo del d.p.r. 600/73 (non è quindi vero che non venga indicata la norma violata) a ben vedere sussiste. Alla fine dell'atto, dopo essere stato precisato che il funzionario responsabile del procedimento era il signor [REDACTED]

[REDACTED] si rinviene la data, il timbro tondo dell'ufficio, l'indicazione a stampa " il direttore provinciale Isabella Corrado" e ancora più sotto una dicitura di un timbro lineare illeggibile ed ancora altra dicitura di timbro lineare sia pure poco leggibile " firma su delega del direttore provinciale Isabella Corrado".

L'articolo 42 citato stabilisce che " gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza del contribuente mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato";

il successivo terzo comma ne sancisce la nudità se l'atto non è sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato a tale funzione. Ebbene la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di contestazione, è onere dell'amministrazione finanziaria fornire la prova che a tale funzionario è stata conferita regolare delega a sottoscrivere l'atto. Nel caso in questione, alla contestazione del ricorrente, l'agenzia delle entrate non ha prodotto alcuna delega, ma ha ritenuto che l'indicazione con timbro lineare di firma su delega del direttore provinciale fosse sufficiente. Non è neppure dato sapere se il funzionario che ha firmato è in possesso dei requisiti per rivestire la qualifica dirigenziale. Tale accertato difetto di sottoscrizione dell'atto comporta la nullità dello stesso. Tale motivo è assorbente degli altri sollevati.



Alla soccombenza segue il pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 250,00 oltre l'iva e Cap.

P. Q. M.

la Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio, da attribuire al difensore anticipatario, che si liquidano in euro 250,00 oltre iva e Cap come per legge.

Taranto 16 03 2015

Il presidente relatore

